

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

**CLIENTE**

Ricorrente

Contro

**BANCA**

Resistente

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, il CLIENTE conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la BANCA per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito *ex art. 1175 e/o 1218 c.c.* per aver tenuto una condotta ingannevole, fuorviante e pregiudizievole durante le trattative precontrattuali e durante il perfezionamento del contratto di acquisto di diamanti concluso con la società VENDITORE DIAMANTI s.p.a. (oggi dichiarata fallita), con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari ad € 10.630,00 (pari alla somma investita per l'acquisto delle pietre preziose) o, in subordine, pari ad € 8.485,62 (pari alla somma investita per l'acquisto, detratto il valore reale dei diamanti come da quantificazione desumibile da listino Rapaport o equivalente).

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Banca e l'improcedibilità della domanda di risarcimento in quanto avente ad oggetto un danno meramente potenziale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza del 18 giugno 2020, tenuta ai sensi del comma settimo lettera h) dell'art. 83 DL 18/2020, la causa veniva riservata per la decisione.

2.1 Partendo dall'analisi delle eccezioni preliminari, proposte dalla BANCA, appare infondato l'invocato difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito resistente, posto che la ricorrente, con il presente giudizio, ha fatto valere una responsabilità in proprio della Banca a fronte del rapporto intercorso con quest'ultima che, secondo la prospettazione avanzata in sede di ricorso introduttivo, avrebbe fatto sorgere in capo all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1175 e/o 1218 c.c., un obbligo di informazione e protezione a salvaguardia dell'affidamento generato dalla proposta, fatta alla ricorrente dal funzionario dell'istituto, di investimento tramite l'acquisto di diamanti dalla società VENDITORE DIAMANTI s.p.a.

Irrilevante, pertanto, sotto questo aspetto, il fatto che il contratto di compravendita fosse stato concluso con un soggetto diverso dall'odierna resistente, come del pari non conferente appare la giurisprudenza di merito citata dal BANCA, dalla lettura della quale si evince come le azioni risarcitorie fossero state proposte in stretta correlazione con le azioni di natura contrattuale (annullamento del contratto o sua risoluzione), queste sì unicamente proponibili nei confronti di VENDITORE DIAMANTI (la pronuncia del Tribunale di Milano 9.1.2019 citata ha anzi evidenziato come la responsabilità della Banca poteva in tesi essere prospettata sotto il profilo della violazione dell'obbligo di protezione).

*Ordinanza, Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino, del 16 luglio 2020*

2.2. Del pari priva di pregio appare l'eccezione di improcedibilità della domanda per la presenza di un danno meramente potenziale in capo alla ricorrente – in considerazione del fatto che la perdita lamentata non si sarebbe ancora realizzata essendo questa ancora proprietaria della pietra preziosa - posto che quest'ultima lamenta di aver corrisposto una somma molto maggiore rispetto all'effettivo valore del diamante per la condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta, e non la sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento, con la conseguenza che un danno può già dirsi – in via astratta e ferma l'esigenza di una sua dimostrazione – concretizzatosi al momento dell'acquisto (che sarebbe stato concluso a condizioni differenti).

3. Venendo al merito della controversia, occorre sottolineare come le domande di parte ricorrente in punto di fatto si fondino sull'assunto che l'acquisto dei diamanti - concluso a gennaio 2015 - fosse stato proposto alla CLIENTE da parte del funzionario della Banca, fornendo informazioni ingannevoli, o comunque erranee, sul prezzo delle pietre, su alcune rilevanti caratteristiche della operazione di acquisto e, più in generale, sulla convenienza dell'affare (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo “quando il funzionario di banca – sig.ra .... [omissis] ora in servizio presso la filiale della BANCA ha proposto nel mese di gennaio 2015 alla sig.ra CLIENTE l'acquisto di diamanti da investimento ha affermato che il prezzo di vendita delle pietre era presentato come quotazione di mercato e che veniva periodicamente pubblicato sul Sole24ore”). In seguito alla denuncia avvenuta all'interno di un noto programma televisivo, la ricorrente avrebbe appreso delle criticità in merito alla vendita dei diamanti da investimento attraverso il canale bancario - in particolare con riferimento al reale valore delle pietre vendute da VENDITORE DIAMANTI - criticità che hanno, poi, portato all'adozione, da parte dell'AGCOM, di provvedimenti sanzionatori (provvedimento omissis e provvedimento omissis del settembre 2017) nei confronti delle società venditrici e degli istituti di credito, tra cui il BANCA, per pratiche commerciali scorrette, allo stato confermati dal Tar Lazio (sentenza n. 10967/2018 per quanto riguarda la Banca).

Parte ricorrente, con specifico riguardo all'operazione di acquisto di diamanti per cui è causa, ha, quindi, riproposto in questa sede le medesime censure che sono state scrutinate e ritenute fondate dalle due autorità sopra citate, quali profili integranti una responsabilità quantomeno da “contatto sociale” della resistente.

Le informazioni ingannevoli ed omissive fornite alla CLIENTE avrebbero, infatti, riguardato il prezzo di vendita dei diamanti – autonomamente fissato da VENDITORE DIAMANTI, comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra e presentato come quotazione di mercato mentre era pubblicato a pagamento su giornali economici-, un andamento del mercato fuorviante con conseguente aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti - anche attraverso la presentazione da parte del funzionario della banca di grafici rappresentativi dell'andamento dei prezzi di vendita, presentati come “quotazioni”-, la facile liquidabilità e rivendibilità della pietra, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato proprio dalla stessa VENDITORE DIAMANTI.

Il ruolo attivo e di proposizione da parte della funzionaria della banca avrebbe così fatto sorgere in capo alla ricorrente, cliente dell'istituto, un affidamento sulla correttezza e veridicità delle condizioni indicate ed elencate nel materiale divulgativo, affidamento in ragione del quale il la BANCA aveva uno specifico obbligo di informazione e protezione nei confronti della cliente/investitrice/acquirente (cfr. pag. 8 atto introduttivo).

3.1 Ciò detto, appare opportuno chiarire come i richiamati provvedimenti dell'AGCOM non sono ancora divenuti definitivi, pendendo, avanti al Consiglio di Stato, il giudizio di impugnazione delle sentenze confermate di essi, emesse dal Tar del Lazio. Inoltre, la difesa dell'istituto ha sostenuto l'insufficienza della produzione del provvedimento e l'insussistenza di pratiche commerciali scorrette, sottolineando invece come tutte le informazioni fossero

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

“TRUFFA” DEI DIAMANTI: nessun coinvolgimento della banca se il valore delle pietre acquistate si rivela inferiore

*Ordinanza, Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino, del 16 luglio 2020*

state elaborate da VENDITORE DIAMANTI senza alcun apporto da parte della Banca, e quindi senza alcuna sua responsabilità con riferimento al loro contenuto.

Passando, quindi, ad esaminare la posizione dell'istituto resistente, questo ha respinto ogni addebito, sostenendo di non aver svolto alcun ruolo di promozione o comunque di proposizione dell'investimento, essendosi limitato a svolgere un'attività di segnalazione alla cliente, a seguito di suo interessamento, della possibilità di acquistare diamanti da omissis (cfr. pag. 4 memoria di costituzione BANCA *"nel gennaio 2015 la sig.ra CLIENTE della Banca, si è recata presso la filiale omissis dell'istituto di credito, manifestando l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti, destinando una parte del proprio patrimonio all'acquisto di prodotti diversi da quelli tipicamente finanziati (...) in tale occasione la Cliente si informava presso la Banca - relazionandosi con la dott.ssa .....[omissis]..... – in merito all'opportunità di essere messa in contatto con un operatore specializzato nella compravendita di gemme (...) di fronte all'interessamento palesato dalla sig.ra CLIENTE, la Banca, che non era attiva nel settore, ha quindi segnalato alla Cliente la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato (...) ossia VENDITORE DIAMANTI"*) e a mettere a disposizione il materiale informativo predisposto dalla società venditrice secondo quanto stabilito dalla Convenzione di segnalazione sottoscritta con VENDITORE DIAMANTI (cfr. doc. 2).

3.2. Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che, dagli atti, non risulti in alcun modo emergere un'attività di promozione o comunque di proposizione dell'investimento da parte dell'istituto per il tramite dei suoi funzionari così come sostenuto da parte ricorrente.

Quest'ultima, va sottolineato, si è, infatti, limitata a prospettare la circostanza della proposta di acquisto da parte della funzionaria della banca senza nulla ulteriormente specificare su come, quando e con quali modalità detta proposizione si sarebbe estrinsecata – e senza articolare alcun mezzo istruttorio al riguardo – e ad allegare una prospettazione omissiva e ingannevole, richiamando in gran parte le risultanze emerse in via generale a carico degli istituti di credito coinvolti dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCOM - senza peraltro indicarne o citarne espressamente le parti di rilievo - senza che sia dato comprendere pienamente se questo corrisponda anche all'inadempimento in concreto attribuito alla Banca resistente (non è chiaro, ad esempio, se la funzionaria in questione, abbia anche mostrato alla ricorrente i grafici sull'andamento dei prezzi di vendita presentati come "quotazioni" poste a confronto con indici ufficiali e quotazioni stabilite in mercati regolamentati; cfr. pag. 4 ricorso introduttivo).

Né può ritenersi idoneo a dare prova del ruolo e del coinvolgimento dell'istituto, da cui la ricorrente fa derivare un affidamento qualificato sulla veridicità e correttezza delle condizioni riportate, la produzione di articoli di stampa (con riferimento ai risvolti penali della vicenda) o il generico richiamo a quanto emerso in altra sede processuale (nello specifico avanti al Tribunale di Verona in sede di emissione dell'ordinanza del 23.5.2019 depositata sub doc. 10 di parte ricorrente), ove era stato fornito ulteriore materiale probatorio che, per poter essere utilizzato in questa sede doveva essere riprodotto o – quantomeno – specificamente richiamato e riportato.

Il riferimento operato da parte ricorrente alle circolari dell'istituto appare, infatti, del tutto generico – non essendo neanche indicata la data di emanazione delle stesse – rendendo di conseguenza non ammissibile, in quanto esplorativo, l'ordine di esibizione formulato da parte ricorrente - peraltro solo in sede di ricorso introduttivo e non riproposto nelle note di udienza autorizzate depositate ai sensi dell'art. 83 comma settimo lettera h) del dl 18/2020.

*Ordinanza, Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino, del 16 luglio 2020*

Non sono, quindi, emersi elementi idonei a contraddire quanto desumibile dalla documentazione prodotta da parte resistente a sostegno dell'esclusione di una qualunque forma di promozione o proposizione dell'investimento da parte della banca, dovendo in questo senso rilevarsi quanto previsto dall'art. 1.1 della Convenzione sottoscritta con VENDITORE DIAMANTI – in virtù del quale la Banca era tenuta a mettere a disposizione della clientela il materiale divulgativo di VENDITORE DIAMANTI in caso di manifestazione di interesse da parte della clientela e doveva altresì astenersi dal fornire informazioni specifiche sul prodotto offerto, indirizzando i clienti interessati alla VENDITORE DIAMANTI – e dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla cliente, ove si legge “*il proponente si dichiara edotto che informazioni più approfondite in ordine all'acquisto potranno essere richieste solo a VENDITORE DIAMANTI*” e dal quale, in assenza di elementi di segno contrario, emerge come la ricorrente fosse stata informata del ruolo assunto dalla BANCA soprattutto dal punto di vista informativo, con esclusione, quindi, di un'ipotesi di affidamento qualificato al contrario dalla stessa invocato.

Pertanto, non essendo emerso dagli atti di causa un coinvolgimento dell'istituto di credito sotto forma di promozione del contratto di investimento o comunque di sollecitazione alla sua conclusione da cui far discendere un affidamento qualificato e, di conseguenza, specifici obblighi informativi, la domanda deve essere respinta.

3.3. Alle sopra riportate considerazioni, va altresì aggiunto come parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova del danno effettivamente subito -risultando, quindi, esplorativa la richiesta di CTU estimativa formulata dalla difesa della CLIENTE - posto che questo è stato individuato e determinato da parte ricorrente senza che vi sia stato alcun diretto esame della pietra, allo stato non ancora nel possesso della ricorrente, ma, a quanto è dato comprendere, sulla base di quanto riportato nei listini Rapaport e IDEX nonché sulle risultanze finali dell'istruttoria svolta dall'AGCOM in relazione alle caratteristiche solo dichiarate dalla società venditrice con l'atto di acquisto, con un metodo di calcolo alquanto generico (cfr. pag. 11 del ricorso in cui si legge “allo stato non avendo la disponibilità della pietra non è possibile sottoporle ad un esame estimativa né di parte né di ufficio, ma l'III.mo Giudice adito potrebbe ritenere sufficiente, come lo ritiene questa difesa, valutare che sulla base dei provvedimenti sino ad ora emessi e qui riprodotti il valore reale dei diamanti è sempre stato riconosciuto pari ad un quarto rispetto al valore di vendita. Detto calcolo si deduce anche dai limiti Rapaport e dal quelle IDEX come sopra esposto (doc.11) in forza dei quali quindi ogni pietra avrebbe un reale valore di 2.139,25 euro”, salvo poi sottrarre alla somma corrisposta per l'acquisto il diverso importo di € 8.485,62).

Nulla esclude, infatti, che il valore concreto della pietra possa corrispondere o essere congruente, a/con il prezzo di acquisto, ovvero ad un suo mutato valore nel corso del tempo intercorrente tra l'acquisto e quello della domanda.

4. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della trattazione esperita e dei parametri vigenti ridotti ai valori minimi stante la prossimità del valore della causa (€ 8.485,62) allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- RESPINGE il ricorso;
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di quella resistente delle spese di lite che liquida in € 1.618,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Bologna 16.7.2020

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS